

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori .....  | 51 |
| DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 51 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 56 |
| INTERROGAZIONI:   |    |
| 5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato .....   | 54 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....  | 57 |
| 5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali .....  | 55 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....  | 59 |
| 5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali .....  | 55 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....  | 63 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 55 |
| ERRATA CORRIGE .....  | 55 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere

dapprima l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 69 del 2023 e successivamente le interrogazioni.

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, procede all'illustrazione del provvedimento in titolo rammentando che esso, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone di 39 articoli.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli sul contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

In primo luogo illustra l'articolo 1 che, al comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Le norme in esame disciplinano l'intervento delle autorità di vigilanza nell'ipotesi in cui una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi – ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa. In tal caso si prevede che la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità agli stessi, dichiarare l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono disposte altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario. Sono infine introdotte due modifiche, dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni, con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di

applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo in tale ipotesi l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti.

Ricorda poi che di interesse della Commissione Finanze è l'articolo 2 del provvedimento, il quale modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro. Rammenta al riguardo che, con la procedura di infrazione 2014/4075, sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), nota II-*bis*), comma 1, lettera *a*), nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro al 2 per cento (analoga a quella prevista per l'acquisto della prima casa di residenza) se l'acquirente, cittadino italiano, si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro (anche se non elegge la residenza nel comune ove tale immobile è ubicato). La Commissione ravvisa, in tale trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 18 TFUE). Inoltre, – considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di « stabilimento » – la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della « libertà di stabilimento » di cui all'articolo 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori « interni » a tale Stato e per quelli « transfrontalieri ».

Evidenzia come il comma 1 dell'articolo 2, al fine di andare incontro ai rilievi della Commissione UE, sopprime l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza; in particolare, la norma modifica le vigenti disposizioni nella parte in cui prevedono che l'aliquota agevolata si applica anche all'acquirente di un immobile trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. Con le nuove norme introdotte l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria.

Rammenta poi che l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.

L'articolo 19 del provvedimento modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (in luogo del 20 per cento) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Viene dunque previsto che, in via sperimentale per gli anni 2022,

2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. Di conseguenza, l'esenzione degli utili dall'IRES e dall'IRAP è garantita a fronte della destinazione del 100 per cento (anziché del 20 per cento) di tali utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Contrariamente a quanto avviene nel testo pre-vigente, tali attività non commerciali non sono espressamente elencate.

Infine illustra l'articolo 25-bis, introdotto al Senato, con cui si intende attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.

Ricorda che la predetta direttiva ha introdotto due innovazioni sostanziali nel quadro normativo dell'Unione europea: ha esteso ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto, già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare, di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo; ha revocato la possibilità per gli Stati membri di concedere per i prodotti del tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni dall'obbligo di recare specifici messaggi informativi e avvertenze combinate relative alla salute. Per « prodotto del tabacco riscaldato » la direttiva intende un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimi-

che, che viene poi inalata dall'utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo.

Precisa che un primo gruppo di novelle, recate dal comma 1 dell'articolo 25-*bis*, riguarda il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. In primo luogo, viene ivi introdotta la definizione di «prodotto del tabacco riscaldato», secondo la quale quest'ultimo è «un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione» (nuova lettera *j-bis*) dell'articolo 2). Viene inoltre estesa al prodotto del tabacco riscaldato l'applicabilità dei vigenti divieti in materia di immissione sul mercato di prodotti con determinati aromi o additivi (modifica al comma 7 dell'articolo 8). Viene infine esteso al prodotto del tabacco riscaldato da fumo l'obbligo relativo al messaggio informativo e alle avvertenze combinate relative alla salute previsti *ex lege*.

Il comma 2 dell'articolo 25-*bis* apporta una modifica testuale al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico Accise, relativo alla definizione di «tabacchi da inalazione senza combustione». L'articolo 39-*bis*, oggetto di novella, nel testo vigente stabilisce che devono essere considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che «possono essere consumati» senza processo di combustione (comma 2, lettera *e-bis*). In base alla modifica recata dal comma in esame, dovrebbero invece essere considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che «sono consumati» senza processo di combustione.

Il comma 3 dell'articolo 25-*bis* stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. Dispone, inoltre, che i prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, già

centi presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possano essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Prevede, altresì, che gli stessi prodotti non possano essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e che questi ultimi possano effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.**

Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto PELLA (FI-PPE) prende atto della risposta del Governo e se ne dichiara soddisfatto. Rileva, tuttavia, che essa risponde solo in parte ai quesiti posti dalla propria interrogazione; ritiene infatti che sia necessario un aggiornamento in ordine alle questioni poste in tema di lavoratori impatriati e di compatibilità con il regime

degli aiuti di Stato in *de minimis*, in particolare con riferimento alla disparità di trattamento per la categoria dei lavoratori autonomi.

**5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali.**

Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), esponendo i più significativi dati di gettito dell'imposta sui servizi digitali e rinviando alla documentazione depositata per l'illustrazione comparativa del relativo andamento.

Emiliano FENU (M5S) ritiene che dalla risposta del sottosegretario Freni emergano dati molto utili anche per il Governo e per la maggioranza, in ragione dell'aumento nel tempo del gettito derivante dall'imposta sui servizi digitali. Benché a suo parere la risposta dell'esecutivo sia stata esaustiva, non si dichiara soddisfatto dall'azione condotta dal Governo in tale ambito; ritiene infatti che il settore dei servizi digitali produca un ammontare di ricavi ben più alto di quanto sia effettivamente assoggettato a prelievo e che il relativo gettito risulti ancora esiguo rispetto alla fiscalità generale. Auspica dunque che il Governo presti maggiore attenzione alla tematica.

**5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.**

Il sottosegretario per l'economia e le finanze, Federico Freni, risponde all'inter-

rogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) auspica una pronta risoluzione delle criticità nascenti da quelle che, a suo avviso, sono di fatto irregolarità di natura formale, che non implicano evasione fiscale. In particolare si augura la pronta approvazione del disegno di legge di delega fiscale, il quale già prevede forme di attenuazione delle sanzioni per i casi di irregolarità di natura formale, modulate in base alla pericolosità fiscale dei contribuenti.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 25 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 145 del 19 luglio 2023:

a pagina 41, al sommario;

a pagina 43, prima colonna, trentanovesima riga;

a pagina 50, seconda riga,

le parole: « 5-00136 » sono sostituite dalle seguenti: « 5-01136 ».

ALLEGATO 1

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1322 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 69/2023, recante: « Disposizioni urgenti

per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-00094 Pella: Chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 in favore dei cosiddetti « lavoratori impatriati » che prevede un regime temporaneo di tassazione agevolata dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi d'impresa, finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

In particolare, l'Onorevole richiama la vigente previsione normativa in base alla quale tale regime si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti « *de minimis* ».

A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire che « in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione, in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea del 25 marzo 1957. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cosiddetto decreto internazionalizzazione) ha introdotto il « regime speciale per lavoratori impatriati », che è finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Il regime temporaneo di tassazione agevolata è applicabile ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato quando sussistono due presupposti:

a) il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Tanto premesso, deve osservarsi che il comma 2 dell'articolo 8-*bis* (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), prevede che le disposizioni recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (« lavoratori impatriati ») si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione europea in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti « *de minimis* ».

Il quadro normativo unionale di riferimento (aiuti di Stato), declinato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. In tal senso, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea even-

tuali misure che intendono adottare e che siano suscettibili di tradursi in un aiuto di Stato.

Gli aiuti di piccola entità, cosiddetti « *de minimis* », non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La misura agevolativa in esame — che trova applicazione non in maniera generale ma nei confronti di determinati soggetti al ricorrere di specifiche condizioni — è rivolta sia a favore dei lavoratori dipendenti (o assimilati) sia, in particolare, a favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori che avviano una attività d'impresa (le misure fiscali agevolative concesse a tali ultimi

soggetti ricadono nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato).

In ragione di quanto sopra, pertanto, non si può escludere che l'eventuale superamento dei limiti e delle condizioni delle disposizioni europee in materia di aiuti di importanza minore (cosiddetti « *de minimis* »), prospettati dall'Interrogante, possa attirare l'attenzione dei competenti Servizi unionali sull'agevolazione di cui trattasi, la quale, in riferimento ai soggetti che svolgono attività economica, appare presentare profili di selettività e sembra, pertanto, suscettibile di integrare un aiuto incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea.



## ALLEGATO 3

**5-00603 Fenu: Dati relativi al gettito derivante dal pagamento dell'imposta sui servizi digitali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

L'Onorevole ritiene indispensabile avere un aggiornamento in merito ai profili applicativi dell'imposta e al gettito conseguito nell'ultimo triennio anche in relazione alle prossime decisioni da adottarsi in conseguenza della prossima adozione della normativa di recepimento della direttiva UE 2022/2523 in materia di *Global Minimum Tax*.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere, « con riferimento ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, quali siano i dati relativi ai soggetti che hanno adempiuto a tale obbligo fiscale e quanto gettito abbia prodotto il pagamento dell'imposta, distinguendo:

*a)* il numero di soggetti per tipologia giuridica, differenziando i residenti e non residenti e indicando, per questi ultimi, anche lo Stato estero di provenienza;

*b)* l'ammontare di ricavi ovunque realizzato distinto per tipologia di servizi (lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

*c)* per ogni tipologia di servizi, la percentuale rappresentativa collegata al territorio dello Stato e il totale dei ricavi tassabili;

*d)* l'ammontare dell'imposta versata distinta per tipologia di servizi e tipologia di soggetti. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Imposta su servizi digitali (ISD) è disciplinata dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 1, comma 678 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). I profili applicativi dell'imposta sono delineati dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 e dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 23 marzo 2021. La struttura dell'imposta si ispira in larga misura alla proposta di Direttiva UE sopra menzionata. L'ISD si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi:

pubblicità *online*: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (lettera *a)*) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

servizi di intermediazione tra utenti: messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (lettera *b)*) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019);

trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (lettera *c)*) dell'articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2019).

Sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;

ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel « Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta » e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata « Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l'imposta » da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Il Quadro DT del modello di dichiarazione (modello DST) contiene le informazioni per la determinazione dell'imposta. Per ciascuna tipologia di servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* il dichiarante indica il

totale dei ricavi ovunque realizzati, la percentuale rappresentativa di tali ricavi collegata al territorio dello Stato, i ricavi imponibili e il totale dell'imposta.

In relazione ai profili quantitativi riguardanti il gettito e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni, la Tabella 1 riporta i dati dei versamenti negli anni 2021, 2022 e 2023, riferiti rispettivamente all'anno d'imposta precedente.

I versamenti del 2023 (riferiti all'anno d'imposta 2022) aggiornati al 20 luglio risultano pari a 390 milioni di euro e risultano superiori di 92 milioni (+30,9 per cento) a quelli del 2022.

Questo risultato consolida la crescita già registrata nel 2022, anno in cui le entrate sono risultate di 298 milioni di euro contro i 240 milioni del 2021 (+58 milioni di euro, +24,2 per cento).

Tabella 1

| Anno | Gettito | Variazione del gettito (Valori assoluti) | Variazione del gettito (%) |
|------|---------|--|----------------------------|
| 2023 | 390     | 92                                       | 30,9                       |
| 2022 | 298     | 58                                       | 24,2                       |
| 2021 | 240     |  |                            |

Note: importi in milioni di euro.

Fonte: F24 e versamenti diretti in tesoreria.

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni consentono inoltre di identificare con maggiore precisione lo Stato di residenza dei soggetti passivi e gli elementi quantitativi sottostanti alla determinazione dell'imposta.

La Tabella 2 riporta la distribuzione per Paese di residenza dei soggetti dichiaranti negli anni di imposta 2020 e 2021 (i dati completi delle dichiarazioni dell'anno 2023 non sono al momento disponibili). In en-

trambi gli anni di dichiarazione, circa l'80 per cento dell'imposta dichiarata è riconducibile a soggetti non residenti. Il gettito risulta di poco superiore al dato dichiarativo nell'anno 2020 (+8 milioni di euro circa) e di poco inferiore nell'anno 2021 (-5 milioni di euro circa). Tali disallineamenti potrebbero essere dovuti a errori di compilazione, omessi versamenti o indicazione errata del codice tributo al momento del versamento.

Tabella 2

ISD: frequenze e ammontare dell'imposta dovuta per Paese di residenza del dichiarante.

| Residenza del soggetto del dichiarante | Anno d'imposta 2020 |                | Anno d'imposta 2021 |                |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Numero              | Ammontare      | Numero              | Ammontare      |
| ITALIA                                 | 48                  | 50.966         | 59                  | 58.497         |
| STATI UNITI D'AMERICA                  | 45                  | 30.285         | 40                  | 34.112         |
| IRLANDA                                | 16                  | 93.683         | 16                  | 128.189        |
| GERMANIA                               | 15                  | 6.394          | 15                  | 8.455          |
| REGNO UNITO                            | 14                  | 3.531          | 13                  | 10.831         |
| FRANCIA                                | 10                  | 1.198          | 9                   | 1.682          |
| PAESI BASSI                            | 10                  | 9.624          | 9                   | 17.460         |
| SINGAPORE                              | 10                  | 1.170          | 9                   | 1.930          |
| AUSTRALIA                              | 8                   | 279            | 6                   | 535            |
| BRASILE                                | 8                   | 20             | 8                   | 25             |
| SPAGNA                                 | 8                   | 579            | 7                   | 939            |
| BELGIO                                 | 5                   | 63             | 4                   | 117            |
| SVEZIA                                 | 5                   | 109            | 6                   | 369            |
| SVIZZERA                               | 5                   | 733            | 5                   | 963            |
| CANADA                                 | 4                   | 22             | 6                   | 99             |
| GIAPPONE                               | 4                   | 126            | 5                   | 497            |
| INDIA                                  | 4                   | 33             | 0                   | -              |
| ALTRI NON RESIDENTI IN ITALIA          | 35                  | 33.358         | 34                  | 38.997         |
| <b>Totale</b>                          | <b>254</b>          | <b>232.171</b> | <b>251</b>          | <b>303.698</b> |

Note: ammontare in migliaia di euro.

Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2020 e 2021.

Le Tabella 3 e 4 mostrano la distribuzione dei ricavi ovunque realizzati, in termini percentuali, i ricavi imponibili e l'imposta dovuta per tipologia di servizio, distinguendo tra i soggetti residenti e non residenti. In entrambi gli anni considerati, circa l'80 per cento dell'imposta dovuta è stata versata da soggetti non residenti per i servizi di pubblicità *online* (lettera *a*) e di intermediazione tra utenti (lettera *b*).

Tabella 3

ISD: ricavi, percentuale rappresentativa e imposta dovuta per tipologia di servizi e residenza (anno d'imposta 2020).

| Tipologia servizi   | Tipologia soggetti | Anno d'imposta 2020 |                           |                   |                 |                              |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|   |                    | Numero              | Ricavi ovunque realizzati | Ricavi imponibili | Percentuale (%) | Imposta dovuta (ricalcolata) |
| Lettera a):<br>pubblicità <i>online</i>   | Residenti          | 33                  | 1.418.621                 | 1.263.425         | 89,06           | 7.903                        |
|   | Non residenti      | 123                 | 220.230.933               | 3.962.419         | 1,80            | 118.873                      |
| Lettera b):<br>servizi di<br>intermediazione<br>tra utenti  | Residenti          | 23                  | 1.301.183                 | 435.331           | 33,46           | 13.060                       |
|   | Non residenti      | 117                 | 93.499.973                | 2.073.895         | 2,22            | 62.217                       |
| Lettera c):<br>trasmissione di<br>dati raccolti da<br>utenti e generati<br>dall'utilizzo di<br>un'interfaccia<br>digitale | Residenti          | 2                   | 104                       | 104               | 100,00          | 3                            |
|   | Non residenti      | 13                  | 473.713                   | 3.851             | 0,81            | 116                          |

Note: ricavi e Imposta dovuta in migliaia di euro.

Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2020.

Tabella 4

ISD: ricavi, percentuale rappresentativa e imposta dovuta per tipologia di servizi e residenza (anno d'imposta 2021).

| Tipologia servizi   | Tipologia oggetti | Anno d'imposta 2021 |                           |                   |                 |                              |
|---|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|   |                   | Numero              | Ricavi ovunque realizzati | Ricavi imponibili | Percentuale (%) | Imposta dovuta (ricalcolata) |
| Lettera a);<br>pubblicità <i>online</i>   | Residenti         | 48                  | 2.208.248                 | 1.665.738         | 75,43           | 49.972                       |
|   | Non residenti     | 128                 | 298.382.678               | 5.129.673         | 1,72            | 153.890                      |
| Lettera b):<br>servizi di<br>intermediazione<br>tra utenti  | Residenti         | 20                  | 1.186.396                 | 281.802           | 23,75           | 8.454                        |
|   | Non residenti     | 98                  | 120.682.054               | 3.040.860         | 2,52            | 91.226                       |
| Lettera c):<br>trasmissione di<br>dati raccolti da<br>utenti e generati<br>dall'utilizzo di<br>un'interfaccia<br>digitale | Residenti         | 5                   | 2.360                     | 2.360             | 100,00          | 71                           |
|   | Non residenti     | 10                  | 335.212                   | 2.823             | 0,84            | 85                           |

Note: ricavi e Imposta dovuta in migliaia di euro.

Fonte: dichiarazioni DST. anni d'imposta 2021.

## ALLEGATO 4

**5-01153 Gusmeroli: Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei modelli possono apporre evidenziando che, a tal fine, essi devono presentare preventivamente una comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

Gli Onorevoli lamentano che, talvolta, pur in presenza dei requisiti di legge, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, ricevono comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione, a causa del mancato invio della predetta comunicazione preventiva.

A parere degli interroganti si tratterebbe di violazioni di carattere meramente formale che vengono contestate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente al contribuente nonché al professionista che era titolato all'adempimento della pratica.

Pertanto, tenuto conto che con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 è stata confermata la possibilità di regolarizzare, per ciascun periodo di imposta, le irregolarità, le infrazioni, l'inosservanza di obblighi e di adempimenti formali, l'Onorevole chiede « se non si ritenga che quanto esposto in premessa, con specifico riguardo alla comunicazione preventiva e agli errori formali per le violazioni collegate al visto di conformità, ovvero del visto omesso o irregolare, possa rientrare nella regolarizzazione delle violazioni formali ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, agevolando contestualmente l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, anche al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

Infatti, il visto di conformità è necessario, tra l'altro, per ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro e per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro. Inoltre, in tema di *bonus* edilizi, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nello specifico, si tratta dei soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

A tal fine, i citati professionisti devono richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio, presentando un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, come previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Pertanto in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto.

Da quanto sopra riportato consegue che il visto apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione, etc.) da un soggetto non autorizzato deve intendersi « omesso » e, dunque, non legittima l'esercizio dei diritti sottostanti da parte dei contribuenti (esercizio della detrazione delle spese sostenute, utilizzo in compensazione di un credito, etc.).

Ove gli stessi diritti siano, comunque, esercitati ne consegue la commissione di una violazione di natura sostanziale – e

non formale o meramente formale come ipotizzato dagli Onorevoli istanti – punita con la sanzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (laddove la violazione abbia comportato una infedeltà dichiarativa), ovvero con quella di cui al successivo articolo 13 (nel caso di indebita compensazione) (cfr. la circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E).

A conferma di quanto sopra precisato, si ricorda che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019, n. 11/E – emanata a commento della definizione agevolata delle irregolarità formali, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione attualmente replicata dai commi da 166 a 173, dell'articolo 1, della 29 dicembre 2022, n. 197) – è stato chiarito che:

« sono escluse dalla regolarizzazione di cui all'articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

(...)

– gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale) ».